

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, PELLEGRINI e RUGGERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Miglioramenti delle pensioni facoltative dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'articolo 29 procedette alla rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa da valere per le pensioni liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, con esclusione di quei pensionati facoltativi che ebbero invece liquidata la pensione anteriormente. Si credè, pertanto, in tal modo, una ingiusta sperequazione di trattamento nell'ambito della medesima categoria di pensionati.

La rivalutazione dell'articolo 29 citato rappresentava, come è noto, un atto di giustizia verso coloro che si erano iscritti alla assicurazione facoltativa della Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai, poi Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed ora Istituto nazionale della previdenza sociale. Sia quindi coloro che si iscrissero prima della istituzione della assicurazione obbligatoria fino al 1920, sia coloro che si iscrissero successivamente per essere stati da questa assicurazione esclusi, tutti questi lavoratori intesero evidentemente darsi una forma volontaria di previdenza in sostituzione di una tutela obbligatoria che lo Stato non aveva istituito.

Tutti questi lavoratori iscritti alla assicurazione facoltativa versarono regolar-

mente contributi con moneta il cui valore reale, come è noto, in conseguenza degli avvenimenti bellici si è progressivamente svalutato. Ne conseguì una grave diminuzione del valore delle pensioni, la cui misura nominale, come è noto, è determinata con le tariffe approvate con regio decreto-legge 9 ottobre 1922, n. 1403, in relazione all'ammontare delle somme versate e alla data dei versamenti.

Anche la misura delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria era in rapporto all'ammontare in lire dei contributi versati nella posizione assicurativa di ogni singolo pensionato. Cosicché alla fine della guerra si imponeva, come effettivamente ebbe luogo, la rivalutazione delle pensioni in relazione al mutato valore della moneta. Cosicché dopo la costituzione del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto luogotenenziale 4 marzo 1945, n. 177, la rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria e dell'assicurazione facoltativa marciarono di pari passo e sia alle une come alle altre fu estesa la integrazione fissa per indennità di caropane disposta inizialmente con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1947, n. 563, e gli assegni temporaneo e supplementare di contingenza a carico del Fondo di solidarietà sociale istituito con il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770.

All'atto dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, i titolari di pensione obbligatoria ed i titolari di pensione facoltativa godevano quindi di un trattamento in parte proporzionale alla massa contributiva versata ed in parte fisso. La legge n. 218 procedette pertanto ad una revisione sostanziale di questi criteri, eliminando per i futuri pensionati l'integrazione fissa e commisurando la pensione alla massa contributiva versata.

Così per gli iscritti all'assicurazione obbligatoria la pensione è ora determinata a norma dell'articolo 9 della legge n. 218, mediante rivalutazione della pensione base con un determinato moltiplicatore (45 prima ed in base ad un recente aumento 55); per gli iscritti all'assicurazione facoltativa la pensione è determinata mediante la applicazione delle tariffe del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, ai contributi versati rivalutati secondo determinati coefficienti stabiliti dall'articolo 29 della legge n. 218, in rapporto all'epoca di versamento dei contributi.

Per coloro che invece all'atto di entrata in vigore della legge erano già pensionati, i criteri sono stati diversi a seconda che si trattasse di assicurazione obbligatoria o di assicurazione facoltativa: nel primo caso è stata disposta la riliquidazione delle pensioni con i nuovi criteri, nel secondo è stato disposto il mantenimento del trattamento in atto.

Cosicchè accade ora che molti titolari di pensione facoltativa continuano a godere un trattamento inferiore e talvolta di gran lunga a quello cui avrebbero avuto diritto con la rivalutazione dei contributi. E ciò rappresenta una ingiustizia non solo perchè essi perdono così un riconoscimento dei loro diritti, avendo versato contributi in moneta buona e percependo pensioni in moneta svalutata, ma anche perchè essi sono naturalmente portati a paragonare la loro situazione ad altri iscritti all'assicu-

razione facoltativa, che avendo versato contributi per il medesimo ammontare e nel medesimo tempo e solo per aver maturato il diritto in epoca successiva godono di un trattamento più elevato, e talvolta anche notevolmente.

Ci sembra pertanto giusto proporre che la rivalutazione dei contributi disposti dall'articolo 29 della legge n. 218, possa aver luogo per tutti i pensionati senza distinzione, e che si proceda alla riliquidazione per quelli che ottennero la pensione con decorrenza anteriore al 30 aprile 1952.

L'applicazione dei coefficienti di rivalutazione dell'articolo 29 della legge n. 218 costituisce una facoltà per gli interessati, i quali, nel caso sia più conveniente, possono anche conservare il trattamento.

Attuando la rivalutazione proposta indistintamente per tutti i pensionati non si viene ad innovare, ma solo ad estendere i criteri già in vigore con la legge n. 218 la quale ha avuto l'obbiettivo di riconoscere i loro diritti ai pensionati facoltativi, senza nulla aggiungere ai contributi da loro stessi versati, ma solo adeguandone il valore nominale. E tale operazione è oggi tanto più doverosa nei confronti di coloro che liquidarono la pensione facoltativa prima dell'entrata in vigore della legge n. 218, se si considera che mai per essi nessuna rivalutazione ebbe luogo, mentre i contributi versati all'assicurazione obbligatoria con regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, furono rivalutati secondo determinate aliquote in relazione all'epoca del versamento.

La istituzione della 13^a mensilità anche per le pensioni facoltative costituisce la estensione a quest'ultima categoria di un principio ormai esteso a tutti i pensionati senza distinzione.

La decorrenza dei benefici avrebbe dovuto risalire al 1° gennaio 1952 perchè la ingiusta sperequazione potesse dirsi integralmente sanata. Ma in considerazione del tempo ormai trascorso e allo scopo di facilitare l'approvazione della proposta di legge, se ne fissa la decorrenza al 1° gennaio 1958.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno ottenuto la liquidazione della pensione in base alle norme in vigore antecedentemente alla legge 4 aprile 1952, n. 218, hanno facoltà di ottenere la riliquidazione della pensione stessa in base alla rivalutazione dei contributi stabiliti dall'articolo 29 della citata legge.

A tal fine devono presentare domanda alle competenti sedi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale entro, e non oltre, il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I benefici di cui al primo comma del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1958. -

Art. 2

Tutte le pensioni facoltative sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.